



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

Prot. n. 9955

ORDINANZA N. 32/2018

DIVIETO DI EMUNGIMENTO POTABILE DELL'ACQUA DI FALDA NELL'INTORNO DI 500 M E DIVIETO DI UTILIZZO IRRIGUO A MENO DI 250 M. DAL PUNTO DI SCARICO (ECOCENTRO)

Art. 13, comma 1 e comma 5 del Regolamento Regionale n. 26/13

IL SINDACO

Premesso che:

- Con Atto dirigenziale n. 131 del 11/11/2016 la Provincia di Lecce -Ambiente, Sviluppo Strategico del Territorio - Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente — ha concesso per quattro anni autorizzazione , ai sensi dell'ari. 15, comma 6, del R.R. 26/2013, al Sindaco pro - tempore del Comune di Andrano, a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee disperdenti, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia, provenienti dal sistema di trattamento acque dell'ecocentro comunale individuato in catasto terreni foglio n. 9 particella n.1149 subb. 1 e 2 (già 202) ;
- nel medesimo atto si imponeva al Comune di ottemperare, tra l'altro, alla prescrizione di informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce, Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico. Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo,devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

Visto:

- l'art. 13 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione), R.R. n. 26 del 19 dicembre 2013, comma 1, il quale recita "*Nelle more dell'individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del Dl.gs. n. 152/06, gli scarichi di cui all'art. 10 della presente disciplina, nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 500 (cinquecento) metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano*".
- l'art. 13 (Zone di rispetto per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione), R.R. n. 26 del 19 dicembre 2013, comma 5, il quale recita "*Gli scarichi di cui all'art. 10 comma 1 della presente disciplina, nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 250 (duecentocinquanta) metri dalle opere di captazione di acque per uso irriguo*".
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il R.R. n. 12 del 16.06.11 "*Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano*";

- il R.R. n. 26 del 19.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; -
- il D. Lgs. 267 del 2000;
- lo Statuto Comunale,

ORDINA

Il divieto di emungimento potabile dell'acqua di falda nell'intorno di 500 m oltre al divieto di utilizzo irriguo a meno di 250 m dal punto di scarico (ecocentro) ai sensi dell'art. 13, comma 1 e comma 5 del R.R. 26/13.

Le zone di rispetto saranno adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale del Comune e con l'installazione di apposita segnaletica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche è ammesso ricorso avverso la presente Ordinanza, nei termini indicati dalle vigenti disposizioni di legge in materia, al Ministro delle Infrastrutture (D.P.R. 119/1971), oppure in via alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 1034/1971).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Si trasmette copia delle presente ordinanza correlata da documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 34N):

- all'ARPA
- alla ASL competente
- alla Provincia di Lecce - Ufficio Pozzi ed Attingimenti.

Dalla Residenza Municipale li, 28/12/2018



Il Sindaco
Mario ACCOTO